

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

94/97/CE:

- ★ **Decisione n. 2/93 del Comitato misto CEE-Austria, del 29 ottobre 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 1

94/98/CE:

- ★ **Decisione n. 2/93 del Comitato misto CEE-Finlandia, del 20 aprile 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 3

94/99/CE:

- ★ **Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Islanda, del 26 aprile 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 5

94/100/CE:

- ★ **Decisione n. 2/93 del Comitato misto CEE-Norvegia, del 27 maggio 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 7

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

94/101/CE:	
★ Decisione n. 2/93 del Comitato misto CEE-Svezia, del 21 aprile 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	9
94/102/CE:	
★ Decisione n. 2/93 del Comitato misto CEE-Svizzera, del 28 aprile 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	11
94/103/CE:	
★ Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Austria, del 29 ottobre 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	13
94/104/CE:	
★ Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Finlandia, del 30 giugno 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	15
94/105/CE:	
★ Decisione n. 4/93 del Comitato misto CEE-Islanda, del 5 luglio 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	17
94/106/CE:	
★ Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Norvegia, del 9 settembre 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	19
94/107/CE:	
★ Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Svezia, del 12 luglio 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	21
94/108/CE:	
★ Decisione n. 3/93 del Comitato misto CEE-Svizzera, del 28 giugno 1993, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa	23
94/109/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, riguardante la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1993 a nome della Comunità	25
Accordo internazionale sul cacao del 1993	26

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA

del 29 ottobre 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/97/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

S. SMIDT

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-FINLANDIA

del 20 aprile 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/98/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Finlandia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 20 aprile 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

E. LIIKANEN

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 26 aprile 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/99/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Islanda.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

H. HAFSTEIN

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

del 27 maggio 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/100/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

S. SMIDT

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA

del 21 aprile 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/101/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svezia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

L. ANELL

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA

del 28 aprile 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/102/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che le insufficienti risorse di materie prime nella Comunità economica europea e nei paesi dell'EFTA e le condizioni economiche del commercio internazionale del «Mischmetall» della voce SA ex 2805 rendono necessario un adeguamento delle regole di origine stabilite per questo prodotto nel protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo 1

Le voci, descrizioni e regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono le voci, descrizioni e regole corrispondenti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svizzera.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

G. GIOLA

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 e ex 2840 per i quali si applicano le regole indicate qui di seguito	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce sempreché il loro valore non superi del 20% il prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare del 50% il prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA

del 29 ottobre 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/103/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10% del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50% già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

S. SMIDT

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — giocattoli da costruzione, di materia plastica — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-FINLANDIA

del 30 giugno 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/104/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10% del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50% già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Finlandia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

E. LIIKANEN

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:</p> <p>— giocattoli da costruzione, di materia plastica</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

DECISIONE N. 4/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 5 luglio 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/105/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10% del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50% già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Islanda.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

H. HAFSTEIN

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:</p> <p>— giocattoli da costruzione, di materia plastica</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

del 9 settembre 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/106/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10% del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50% già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

S. SMIDT

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:</p> <p>— giocattoli da costruzione, di materia plastica</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA

del 12 luglio 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/107/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10% del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50% già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svezia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

S. SMIDT

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie: — giocattoli da costruzione, di materia plastica — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE N. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA

del 28 giugno 1993

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(94/108/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che, conformemente alla regola di origine dell'elenco dell'allegato III del protocollo n. 3 per i giocattoli, modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati, e per i puzzle di ogni genere del codice SA 9503, tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti devono essere classificati in un codice diverso da quello del prodotto ed il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

considerando che è opportuno modificare la regola di origine per i giocattoli da costruzione di materia plastica del codice SA 9503 per consentire l'utilizzazione di materiali dello stesso codice del prodotto a concorrenza del 10 % del prezzo franco fabbrica dello stesso ed entro il limite del 50 % già previsto nella formulazione attuale della regola per tutti i materiali utilizzati.

DECIDE:

Articolo 1

Il codice e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono il codice e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svizzera.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

G. GIOLA

ALLEGATO

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9503	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:</p> <ul style="list-style-type: none">— giocattoli da costruzione, di materia plastica — altri	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

riguardante la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1993
a nome della Comunità

(94/109/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale sul cacao del 1993, negoziato sulla base della risoluzione 93(IV), della nuova associazione per lo sviluppo detta «Impegno di Cartagena» e degli obiettivi del documento finale, denominato «Spirito di Cartagena», adottati nell'ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, è stato aperto alla firma dal 16 agosto al 30 settembre 1993;

considerando che, in virtù della decisione adottata dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del cacao in occasione della quarantaseiesima sessione ordinaria, tenutasi a Londra dal 9 al 18 settembre 1993, la data limite per procedere alla firma nonché alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dell'accordo internazionale sul cacao del 1993 è stata prorogata dal 1° ottobre 1993 al 28 febbraio 1994;

considerando che l'accordo internazionale sul cacao del 1986 è scaduto il 30 settembre 1993; che è necessario dare applicazione al nuovo accordo quanto prima;

considerando che gli obiettivi perseguiti dall'accordo rientrano nel quadro della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri sono chiamati ad intervenire finanziariamente nelle azioni previste dall'accordo;

considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di firmare l'accordo e di contribuire ad

applicarlo in via provvisoria; che è pertanto opportuno che la Comunità firmi l'accordo depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e notifichi, entro il 28 febbraio 1994, la propria intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità firma entro il 28 febbraio 1994 l'accordo internazionale sul cacao del 1993, depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

2. La Comunità notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare l'accordo internazionale sul cacao del 1993 a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 55 e all'articolo 56, paragrafo 2 dell'accordo stesso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità e a depositare la notifica di applicazione provvisoria da parte di quest'ultima.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. PANGALOS

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO DEL 1993

PARTE PRIMA

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

CAPITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Considerati la risoluzione 93 (IV), la «Nuova compartecipazione per lo sviluppo: l'impegno di Cartagena» e i pertinenti obiettivi che figurano nello «Spirito di Cartagena», adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le finalità dell'accordo internazionale sul cacao del 1993 (in appresso denominato «il presente accordo») sono:

- a) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
- b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri, cercando in particolare di:
 - i) favorire uno sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao agevolando i necessari adeguamenti della produzione e promuovendo il consumo in modo da garantire un equilibrio a medio e a lungo termine tra l'offerta e la domanda;
 - ii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;
- c) facilitare l'espansione del commercio internazionale di cacao;
- d) promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao riunendo, analizzando e divulgando statistiche pertinenti ed eseguendo studi appropriati;
- e) promuovere la ricerca e lo sviluppo scientifici nel settore del cacao;
- f) fornire una sede appropriata per discutere di tutte le questioni inerenti all'economia mondiale del cacao.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente accordo:

- 1) per *cacao* s'intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
- 2) per *prodotti derivati dal cacao* s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché tutti gli altri prodotti contenenti cacao che il Consiglio può, all'occorrenza, designare;
- 3) per *anno cacao* s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
- 4) per *parte contraente* s'intendono un governo o un'organizzazione intergovernativa, ai sensi dell'articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
- 5) per *Consiglio* s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
- 6) per *prezzo giornaliero* s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35;
- 7) per *entrata in vigore* s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
- 8) per *paese esportatore* o *membro esportatore* s'intende, rispettivamente, un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;

- 9) per *esportazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, mentre per *importazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;
- 10) per *cacao fine* («*fine*» o «*flavour*») s'intende il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine («*fine*» o «*flavour*») nelle proporzioni specificate dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43;
- 11) per *paese importatore* o *membro importatore* s'intendono, rispettivamente, un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;
- 12) per *membro* s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
- 13) per *Organizzazione* s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
- 14) per *paese produttore* s'intende un paese che produce cacao in quantitativi commercialmente rilevanti;
- 15) per *piano di gestione della produzione* s'intende il piano di cui all'articolo 29, destinato ad equilibrare la produzione mondiale e il consumo globale a medio e a lungo termine;
- 16) per *programma di gestione della produzione* s'intendono tutte le misure e attività di un membro esportatore volte al conseguimento degli obiettivi del piano di gestione della produzione di cui all'articolo 29;
- 17) per *maggioranza semplice ripartita* s'intende la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;
- 18) per *diritti speciali di prelievo (DSP)* s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
- 19) per *votazione speciale* s'intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
- 20) per *tonnellata* s'intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre avoirdupois, e per *libbra* la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI STATUTARIE

CAPITOLO III

MEMBRI

Articolo 3

Membri dell'Organizzazione

1. Tutte le parti contraenti sono membri dell'Organizzazione.
2. L'Organizzazione comporta due categorie di membri:
 - a) i membri esportatori;
 - b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Tutti i riferimenti del presente accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per la Comunità

economica europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi internazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, ratifica, accettazione o approvazione, di notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o di adesione, si intendono anche la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

3. Le suddette organizzazioni possono partecipare ai lavori del comitato esecutivo per le questioni di loro competenza.

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

*Articolo 5***Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao**

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
 - a) il Consiglio internazionale del cacao e il comitato esecutivo;
 - b) il direttore esecutivo e gli altri membri del personale.
3. L'Organizzazione ha sede a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.

*Articolo 6***Composizione del Consiglio internazionale del cacao**

1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, composto da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ogni membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro, inoltre, può far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

*Articolo 7***Poteri e funzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l'espletamento, di tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite del presente accordo.
2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri che gli sono conferiti.
3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e compatibili con le medesime, in parti-

colare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel suo regolamento interno il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.

4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
5. Il Consiglio può creare tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

*Articolo 8***Presidente e vicepresidenti del Consiglio**

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un presidente nonché un primo e un secondo vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il presidente e il primo vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, mentre il secondo vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, o in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Né il presidente né gli altri membri dell'ufficio che presiedono una riunione del Consiglio prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

*Articolo 9***Sessioni del Consiglio**

1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:
 - a) da cinque membri, oppure
 - b) da uno o più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
 - c) dal comitato esecutivo, oppure
 - d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 58.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno trenta giorni di calendario, salvo nei casi urgenti.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se il Consiglio si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.

Articolo 10

Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1 000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo *Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao*. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 37.

3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono così ripartiti: 100 voti sono suddivisi equamente, arrotondando per difetto o per eccesso. I voti rimanenti vengono suddivisi in base alla percentuale che la media delle importazioni annuali di ciascun membro importatore nei tre precedenti anni cacao, per le quali l'Organizzazione dispone di dati definitivi, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i paesi importatori. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 37.

4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell'aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di adottare un'altra base statistica per il calcolo dei voti.

5. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.

6. Quando viene modificata la composizione dell'Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo.

7. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11

Procedura di votazione del Consiglio

1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. I membri, tuttavia, non sono tenuti ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui sono autorizzati a disporre a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Previa notifica scritta al presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.

Articolo 12

Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.

3. La procedura seguente si applica a tutte le decisioni che il Consiglio deve adottare, a norma del presente accordo, mediante votazione speciale:

a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio lo decide, con votazione a maggioranza semplice ripartita;

b) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 24 ore, se il Consiglio lo decide con votazione a maggioranza semplice ripartita;

c) se al terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa si considera adottata;

d) se il Consiglio non rimette ai voti una proposta, essa si considera respinta.

4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 13

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. Considerato il ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene quest'organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio, inoltre, può prendere tutte le disposizioni necessarie per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.

4. Il Consiglio cerca di associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.

Articolo 14

Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore.

2. Il Consiglio può inoltre invitare una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13 ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore.

Articolo 15

Composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da dieci membri esportatori e dieci membri importatori. Tuttavia, se il numero dei membri esportatori o il numero dei membri importatori dell'Organizzazione è inferiore a dieci, il Consiglio può decidere con votazione speciale, mantenendo la parità tra le due categorie di membri, il numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente all'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ogni membro eletto è rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il presidente e il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio per ogni anno cacao e vengono scelti entrambi tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie di membri si alternano ogni anno cacao. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il presidente né gli altri membri dell'ufficio che presiedono una riunione del comitato esecutivo prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se il comitato esecutivo si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.

Articolo 16

Elezione del comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ogni membro attribuisce a un solo candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare a un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 17

Competenza del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio e svolge le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che giudica opportune.

3. Salvo restando il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita o con votazione speciale secondo quanto richiesto dalla sua decisione in materia, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, con le seguenti eccezioni:

a) redistribuzione dei voti conformemente all'articolo 10;

- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi conformemente all'articolo 24;
 - c) revisione dell'elenco dei produttori di cacao («fine» o «flavour») conformemente all'articolo 43;
 - d) esonero da determinati obblighi conformemente all'articolo 44;
 - e) composizione delle vertenze conformemente all'articolo 47;
 - f) sospensione dei diritti conformemente all'articolo 48, paragrafo 3;
 - g) determinazione delle condizioni di adesione conformemente all'articolo 54;
 - h) esclusione di un membro conformemente all'articolo 59;
 - i) proroga o cessazione del presente accordo conformemente all'articolo 61;
 - j) raccomandazione di modifiche ai membri conformemente all'articolo 62.
4. Il Consiglio può revocare in qualsiasi momento, con votazione a maggioranza semplice ripartita, una delega di poteri al comitato esecutivo.

Articolo 18

Procedura di votazione e decisioni del comitato esecutivo

1. Ciascun membro del comitato esecutivo è autorizzato a disporre, per la votazione, del numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro del comitato esecutivo può dividere i suoi voti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica scritta al presidente ciascun membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, ad uno qualsiasi dei membri eletti può autorizzare un altro membro esportatore o importatore, a seconda dei casi, del comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i suoi voti nel comitato esecutivo.
3. In qualsiasi anno cacao un membro può, previa consultazione con il membro del comitato esecutivo per il quale ha votato conformemente all'articolo 16, ritirare i suoi voti a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo a cui sono stati tolti i voti conserva tuttavia il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Tutte le decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo diventano effettive dopo che il presidente ne è stato informato per iscritto.
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo è quella richiesta per le decisioni del Consiglio.

5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni alle quali è possibile questo ricorso.

Articolo 19

Quorum per le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la riunione di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.
3. Per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
4. Tutti i membri rappresentati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 si considerano presenti.
5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo è fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Articolo 20

Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo con votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo che, a sua volta, deve rispondere al Consiglio.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i

funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.

5. Né il direttore esecutivo né gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

6. Nell'espletare i loro compiti, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da nessuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Né il direttore esecutivo né gli altri membri del personale dell'Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente accordo, a meno che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni a titolo del presente accordo.

CAPITOLO V

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 21

Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede concluso il 26 marzo 1975 a Londra tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord (in appresso denominato «governo ospitante») e l'Organizzazione internazionale del cacao, con le modifiche eventualmente necessarie per il buon funzionamento del presente accordo.

3. Se la sede dell'Organizzazione viene trasferita in un altro paese, il nuovo governo ospitante conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo sulla sede, che deve essere approvato dal Consiglio.

4. L'accordo sulla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi nei seguenti casi:

- a) mutuo consenso del governo ospitante e dell'Organizzazione;
- b) la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori del territorio del governo ospitante;
- c) l'Organizzazione cessa di esistere.

5. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Disposizioni finanziarie

1. Per la gestione del presente accordo, si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell'accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all'articolo 24. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.

2. Il Consiglio può aprire un conto separato ai fini dell'articolo 40. Questo conto è finanziato dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.

4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il comitato esecutivo e qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno cacao, il direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro venti giorni lavorativi, a meno

che non sia già prevista una riunione entro trenta giorni di calendario.

Articolo 23

Responsabilità dei membri

Le responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con il Consiglio sono al corrente delle disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2 e la prima frase del presente articolo.

Articolo 24

Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro al bilancio.

2. Il contributo di ciascun membro per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Se il presente accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Articolo 25

Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono all'Organizzazione sono esigibili alla data dell'adesione.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 4 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.

3. Se al termine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio e al Comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.

4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non può essere privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi che gli impone il presente accordo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con votazione speciale. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

5. Il Consiglio può riconsiderare la questione della partecipazione di qualsiasi membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e decidere, con votazione speciale, di revocargli i diritti conferiti dalla qualità di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro.

Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l'esercizio in corso.

Articolo 26

Verifica e pubblicazione dei conti

1. Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per questo esercizio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, che rappresentano rispettivamente i membri esportatori e i membri importatori e sono eletti dal Consiglio per ogni esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per le loro prestazioni professionali. L'Organizzazione può tuttavia rimborsare, secondo le modalità e le condizioni previste dal Consiglio, le spese di viaggio e di trasferta.

2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio consuntivo verificati vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Articolo 27

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

1. L'Organizzazione si avvale al meglio dei meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Per quanto riguarda l'attuazione dei progetti finanziati sul secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, come organismo internazionale designato per i prodotti di base, non assume alcun obbligo finanziario, neanche per garanzie fornite dai membri o da altre entità. Né l'Organizzazione né uno dei suoi membri, per la sua appartenenza all'Organizzazione, assumono responsabilità per i debiti contratti o per i prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altra entità nel quadro di detti progetti.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO VII

OFFERTA E DOMANDA

Articolo 28

Cooperazione tra i membri

1. I membri riconoscono che è importante sviluppare il più possibile l'economia del cacao e, di conseguenza, coordinare le loro iniziative volte a favorire uno sviluppo equilibrato della produzione e del consumo per garantire un equilibrio ottimale tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.

2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'espansione dinamica dell'economia del cacao e studia quali misure reciprocamente accettabili si possano prendere in pratica per sormontare questi ostacoli. I membri si adoperano per attuare le misure elaborate e raccomandate dal Consiglio.

3. L'Organizzazione raccoglie e aggiorna le informazioni disponibili necessarie per determinare, con la maggior precisione possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione a tale scopo.

Articolo 29

Produzione

1. Per risolvere il problema degli squilibri del mercato a medio e a lungo termine, segnatamente la sovrapproduzione strutturale, i membri esportatori si impegnano a rispettare un piano di gestione della produzione inteso a

equilibrare in modo duraturo la produzione e il consumo mondiali. Il piano è stato elaborato dai paesi produttori in un comitato di produzione appositamente creato dal Consiglio.

2. Il comitato è costituito da tutti i paesi membri esportatori e importatori. Tutte le decisioni del comitato di produzione relative al piano e ai programmi di gestione della produzione sono prese tuttavia dai membri esportatori del comitato, fatta salva le disposizioni dell'articolo 43.

3. Il comitato di produzione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordinare le politiche e i programmi stabiliti da ciascun paese produttore in funzione del piano di gestione della produzione elaborato dal comitato;

b) determinare le misure e le attività, anche in materia di diversificazione, che possono contribuire a ripristinare quanto prima un equilibrio durevole tra offerta e domanda mondiali di cacao e raccomandarne l'applicazione.

4. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio adotta previsioni annuali relative alla produzione e al consumo mondiali per un periodo non inferiore alla durata dell'accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari all'elaborazione di tali previsioni. Le previsioni adottate dal Consiglio vengono riesaminate e, all'occorrenza, modificate ogni anno. Il comitato stabilisce un quadro indicativo dei livelli annuali di produzione globale necessari per instaurare e mantenere un equilibrio tra offerta e domanda conformemente agli obiettivi del presente accordo. Fra i fattori da prendere in considerazione figurano, in particolare, le variazioni previste della produzione e del consumo in funzione delle fluttuazioni dei prezzi reali e le variazioni previste del livello delle scorte.

5. In base al contesto indicativo definito dal comitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, i membri esportatori attuano, come gruppo, il piano di gestione della produzione al fine di raggiungere un equilibrio globale dell'offerta e della domanda a medio e a lungo termine. Ogni membro esportatore elabora un programma di adeguamento della sua produzione in modo da raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo. Ciascun membro esportatore è responsabile delle politiche, dei metodi e delle misure di controllo che applica per l'esecuzione del suo programma di produzione e informa regolarmente il comitato delle politiche e dei programmi recentemente variati o soppressi, nonché dei loro risultati.

6. Il comitato di produzione segue e sorveglia l'attuazione del piano e dei programmi di gestione della produzione.

7. Il comitato presenta, a ogni sessione ordinaria del Consiglio, relazioni dettagliate in base a cui il Consiglio esamina la situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda globali in rapporto alle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni basate su detta valutazione.

8. Il piano e i programmi di gestione della produzione sono finanziati dai membri esportatori, fatta eccezione per i costi relativi ai servizi amministrativi normalmente richiesti delle funzioni del comitato di produzione.

9. Ogni membro esportatore finanzia l'esecuzione del suo programma di gestione della produzione.

10. Tutti i membri esportatori e tutte le istituzioni possono contribuire al cofinanziamento di attività decise dal comitato di produzione.

11. Il comitato stabilisce le sue norme e i suoi regolamenti.

12. Il direttore esecutivo coadiuva, all'occorrenza, il comitato.

Articolo 30

Scorte

1. Per agevolare la valutazione delle scorte mondiali di cacao e garantire una maggiore trasparenza del mercato, i membri forniscono al direttore esecutivo, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, le informazioni di cui dispongono sulle scorte di cacao detenute nei rispettivi paesi alla fine del precedente anno cacao.

2. In base a queste informazioni, il direttore esecutivo sottopone per esame al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione dettagliata sulla situazione delle scorte mondiali di cacao. Il Consiglio può rivolgere raccomandazioni ai membri in base a quest'esame.

3. Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro incaricato di assisterlo per l'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 31

Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

I membri svolgono la loro politica commerciale in funzione degli obiettivi del presente accordo, in modo da poterli conseguire. Essi riconoscono in particolare che un regolare approvvigionamento di cacao e un regolare accesso di tale prodotto ai loro mercati sono fondamentali per i membri, sia importatori che esportatori.

Articolo 32

Consumo

1. Tutti i membri cercano di prendere le misure concrete necessarie per incrementare la produzione di cacao nei loro paesi. Ogni membro è responsabile dei mezzi e dei metodi utilizzati a tale scopo. In particolare i membri, e soprattutto i membri importatori, si adoperano per eliminare o ridurre considerevolmente tutti gli ostacoli interni all'incremento del consumo di cacao e per incoraggiare gli sforzi tesi a individuare e a sfruttare nuove utilizzazioni del cacao. A tale riguardo, i membri informano il direttore esecutivo, almeno una volta all'anno, delle normative e delle misure interne pertinenti e gli forniscono altre informazioni sul consumo di cacao, comprese le imposte interne e i dazi doganali.

2. Il Consiglio istituisce un comitato di consumo incaricato di esaminare le tendenze e le prospettive del consumo di cacao e di individuare gli ostacoli all'incremento di detto consumo nei paesi esportatori e importatori.

3. Il comitato dovrà, in particolare:

- a) sorvegliare e valutare le tendenze del consumo di cacao e i programmi avviati dai paesi o dai gruppi di paesi tali da influire sul consumo mondiale di cacao;
- b) individuare gli ostacoli all'aumento del consumo di cacao;
- c) studiare e favorire le possibilità di sviluppare il potenziale di consumo di cacao, segnatamente sui mercati non tradizionali;
- d) promuovere, all'occorrenza, la ricerca sulle nuove utilizzazioni del cacao in collaborazione con le organizzazioni e con le istituzioni competenti.

4. Tutti i membri del Consiglio possono far parte del comitato di consumo.

5. Il comitato stabilisce le sue norme e i suoi regolamenti.

6. Il direttore esecutivo coadiuva, all'occorrenza, il comitato.

7. Basandosi su una relazione dettagliata presentata dal comitato, il Consiglio esamina, a ciascuna sessione ordinaria, la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'andamento della domanda globale. Il Consiglio può rivolgere raccomandazioni ai membri in base a detta valutazione.

8. Il Consiglio può istituire sottocomitati per promuovere programmi specifici relativi al consumo di cacao. La partecipazione a questi sottocomitati è volontaria e limitata ai paesi che contribuiscono al finanziamento dei programmi. Tutti i paesi e tutte le istituzioni possono contribuire ai programmi di promozione secondo le modalità stabilite dal Consiglio. I sottocomitati chiedono l'approvazione del paese interessato prima di avviare una campagna di promozione sul suo territorio.

Articolo 33

Prodotti di sostituzione del cacao

1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può frenare l'incremento del consumo di cacao. A tale riguardo, essi decidono di elaborare una normativa relativa ai prodotti derivati dal cacao e al cioccolato e di adeguare, all'occorrenza, la normativa esistente per impedire che sostanze non provenienti dal cacao vengano utilizzate al suo posto per trarre in inganno il consumatore.

2. Al momento di elaborare o di rivedere le normative basate sui principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i membri tengono pienamente conto delle racco-

mandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e sul cioccolato.

3. Il Consiglio può raccomandare a un membro di prendere le misure che il Consiglio ritiene opportune per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'andamento della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 34

Operazioni commerciali con non membri

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao ai non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti a offrire nello stesso momento a membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e può chiedere ai membri di comunicare le informazioni del caso conformemente all'articolo 38.

4. Se un membro ha motivo di ritenere che un altro membro è venuto meno all'obbligo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informarne il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46, oppure riferirne al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DISPOSIZIONI CONNESSE

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Articolo 35

Prezzo giornaliero

1. Ai fini del presente accordo, e in particolare per la sorveglianza del mercato del cacao, il direttore esecutivo

calcola e pubblica un prezzo giornaliero del cacao in grani espresso in diritti speciali di prelievo (DSP) alla tonnellata.

2. Il prezzo giornaliero è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, sul mercato del cacao a termine di Londra e alla Borsa del caffè, dello zucchero e del cacao di New York al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi/tonnellata al tasso di

cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita in DSP al tasso di cambio ufficiale giornaliero dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.

3. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero se lo ritiene più soddisfacente di quello descritto nel presente articolo.

Articolo 36

Avvisi di importazione e di esportazione

1. Il direttore esecutivo tiene, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.

2. A tal fine, ogni membro comunica, a intervalli regolari che il Consiglio può fissare, al direttore esecutivo il volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, allegando tutte le altre informazioni eventualmente richieste dal Consiglio.

3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all'occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPITOLO IX

INFORMAZIONE, STUDI E RICERCA

Articolo 38

Informazione

1. L'Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di divulgazione:

- a) di informazioni statistiche sulla produzione, sui prezzi, sulle esportazioni e sulle importazioni, sul consumo e sulle scorte di cacao nel mondo, nonché
- b) nella misura in cui lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione del cacao.

2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, segnatamente relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e sulle importazioni, sulle scorte e sulle misure di natura fiscale.

3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedergli di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica, il Consiglio può prendere tutte le misure del caso.

4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno cacao, il Consiglio pubblica stime sulla produzione di cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Articolo 39

Studi

Ove lo ritenga necessario, il Consiglio incoraggia gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza delle misure adottate dai governi dei paesi esportatori e importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilità di aumentare il consumo di cacao per gli usi tradizionali e, eventualmente, nuovi, nonché gli effetti dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, segnatamente per quanto concerne le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sugli aspetti da studiare. Per promuovere tali studi, il Consiglio può collaborare con le organizzazioni internazionali e con altre istituzioni appropriate.

*Articolo 40***Ricerca-sviluppo scientifica**

Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifica nei settori attinenti alla produzione, alla trasformazione e al consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione concreta dei risultati ottenuti. A tale scopo, può collaborare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

*Articolo 41***Esame e relazione annuali**

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ogni anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo e il modo in cui i membri si conformano ai suoi principi e cercano di realizzarne gli obiettivi. Esso può rivolgere ai membri raccomandazioni sui mezzi per migliorare il funzionamento del presente accordo.

2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale comprendente una sezione relativa all'esame annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché tutte le altre informazioni ritenute appropriate.

CAPITOLO X

COOPERAZIONE ALL'INTERNO DELL'ECONOMIA DEL CACAO*Articolo 42***Cooperazione all'interno dell'economia del cacao**

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultare esperti sulle questioni relative al cacao.

2. Nell'adempire agli obblighi previsti dal presente accordo, i membri svolgono le loro attività compatibilmente con i circuiti commerciali stabiliti e tengono debitamente conto dei legittimi interessi di tutti i settori dell'economia del cacao.

3. I membri non intervengono nell'arbitrato delle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao se i contratti non possono essere eseguiti a causa di normative stabilite ai fini dell'applicazione del presente accordo e non frappongono ostacoli alla conclusione delle procedure arbitrali. In casi di tal genere, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato né come motivo di mancata esecuzione di un contratto né come difesa.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI VARIE

CAPITOLO XI

CACAO FINE («FINE» O «FLAVOUR»)*Articolo 43***Cacao fine («fine» o «flavour»)**

1. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio passa in rassegna l'allegato C e lo rivede, con votazione speciale, determinando in che proporzione i paesi di cui al suddetto allegato producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»). Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell'applicazione del presente accordo, riesaminare e, all'occorrenza, modificare con votazione speciale l'allegato C. In caso di necessità, il Consiglio può consultare esperti del settore.

2. Le disposizioni del presente accordo relative all'attuazione del piano di gestione della produzione e al finanziamento delle sue operazioni non si applicano al cacao fine («fine» o «flavour») dei membri esportatori che producono esclusivamente cacao fine («fine» o «flavour»).

3. Il paragrafo 2 si applica anche a tutti i membri esportatori la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine («fine» o «flavour»), a concorrenza della percentuale della loro produzione di cacao fine («fine» o «flavour»). Alla parte rimanente della produzione si applicano le disposizioni del presente accordo relative al piano di gestione della produzione.

4. Se il Consiglio constata che la produzione o le esportazioni di questi paesi sono fortemente aumentate, prende le misure opportune per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. Qualora dette disposizioni non vengano applicate correttamente, il paese responsabile viene depennato, con votazione speciale del Consiglio, dall'allegato C e assoggettato a tutte le restrizioni e a tutti gli obblighi previsti nel presente accordo.

5. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine («fine» o «flavour») non partecipano alla votazione sulle questioni relative all'attuazione del piano di gestione della produzione, a meno che non si tratti della sanzione di cui al paragrafo 4 concernente la revisione dell'allegato C.

CAPITOLO XII

ESONERO DAGLI OBBLIGHI E MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE

*Articolo 44***Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali**

1. Il Consiglio può esonerare, con votazione speciale, un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell'esonero.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede dispense ai membri per quanto riguarda l'obbligo, previsto all'articolo 25, di versare i contributi o le conseguenze del mancato versamento.

*Articolo 45***Misure differenziate e correttive**

I membri importatori in via di sviluppo e i paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

CAPITOLO XIII

CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE

*Articolo 46***Consultazioni**

Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all'interpretazione del presente accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l'assenso dell'altra il direttore esecutivo stabilisce una procedura di concilia-

zione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura conduce ad una soluzione, se ne informa il direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 47.

*Articolo 47***Vertenze**

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte dalle parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
 3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale, il gruppo consultivo speciale è composto da:
 - i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal presidente del Consiglio.
 - b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo speciale.
 - c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.
 - d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere motivato del gruppo consultivo speciale viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutti i dati pertinenti.

*Articolo 48***Azione del Consiglio in caso di denuncia**

1. Su richiesta del membro che le ha presentate, le denunce per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente accordo vengono deferite al Consiglio, che le esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta conclude, in seguito a una denuncia o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente accordo, compreso l'articolo 59, il Consiglio può, con votazione speciale:
 - a) sospendere i diritti di voto del membro al Consiglio e al comitato esecutivo;
 - b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di questo membro, in particolare l'eleggibilità ad una funzione nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati, oppure il diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e agli altri obblighi previsti dal presente accordo.

CAPITOLO XIV

EQUE NORME DI LAVORO*Articolo 49***Eque norme di lavoro**

I membri dichiarano che, per migliorare il tenore di vita delle popolazioni e instaurare la piena occupazione, cercheranno di mantenere, nei vari settori della produzione di cacao dei paesi interessati e conformemente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

CAPITOLO XV

ASPETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE*Articolo 50***Aspetti relativi all'ambiente**

I membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse di cacao e della trasformazione del

cacao, in base ai principi dello sviluppo duraturo definiti nell'ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo.

CAPITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 51***Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente accordo.

*Articolo 52***Firma**

Dal 16 agosto 1993 al 30 settembre 1993 compreso, il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1992. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 o il Consiglio istituito a norma del presente accordo possono prorogare il termine per la firma del presente accordo, dandone immediata notifica al depositario.

*Articolo 53***Ratifica, accettazione e approvazione**

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 1993. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao del 1986, o il Consiglio istituito a norma del presente accordo, potranno concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni governo indica se è membro esportatore o importatore.

*Articolo 54***Adesione**

1. Al presente accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 può stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la conferma del Consiglio istituito a norma del presente accordo.

3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio determina l'allegato del presente accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all'accordo stesso, a meno che non figuri già in uno di questi allegati.

4. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 55

Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha fissato le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 56 oppure, se è già in vigore, ad una data specificata. Tutti i governi che effettuano questa notifica dichiarano, al momento della stessa, se sono membri esportatori o importatori.

2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata è membro a titolo provvisorio, e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 56

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1993 o ad una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60% delle importazioni totali indicate nell'allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Qualora il presente accordo non dovesse entrare in vigore a titolo definitivo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, esso entrerà in vigore a titolo

provvisorio il 1° ottobre 1993 se a tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60% delle importazioni totali indicate nell'allegato B, oppure se i medesimi avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono riunite entro il 1° ottobre 1993, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà prima possibile una riunione dei governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicano il presente accordo a titolo provvisorio. Questi governi potranno decidere di applicare il presente accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliranno, o adottare tutte le altre disposizioni ritenute necessarie. Tuttavia, le disposizioni economiche del presente accordo relative al piano di gestione della produzione entreranno in vigore soltanto se governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori corrispondenti almeno all'80% delle esportazioni totali dei paesi di cui all'allegato A avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

4. Per tutti i governi a nome dei quali sono stati depositati uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica valgono a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 57

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 58

Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.

2. Il recesso entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se, in seguito a un

recesso, il numero dei membri è insufficiente per riunire le condizioni previste all'articolo 56, paragrafo 1 per l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per vagliare la situazione e prendere le decisioni del caso.

Articolo 59

Esclusione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 3, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, esso può escluderlo dall'Organizzazione con votazione speciale. Il Consiglio notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell'Organizzazione dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio.

Articolo 60

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all'accordo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

Articolo 61

Durata, proroga e cessazione

1. Il presente accordo rimane in vigore fino al termine del quinto anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 4.

2. Fintantoché rimarrà in vigore l'accordo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di avviare nuove trattative affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno cacao, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell'eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare totalmente o parzialmente il presente accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica la proroga al depositario.

4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, con votazione speciale, di metter fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. Rimane inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 25 sussistono fintantoché non sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

5. Fatta salva la cessazione del presente accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione e i suoi conti e ripartirne gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e svolge le funzioni necessari a tale scopo.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il Consiglio. Esso cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

Articolo 62

Modifiche

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti una modifica del presente accordo. La modifica entra in vigore cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di parti contraenti che rappresentano almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori e di parti contraenti che rappresentano almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione della modifica; se, allo scadere del termine, la modifica non è entrata in vigore, essa si considera revocata.

2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l'accettazione dei membri suddetti, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dalla modifica fintantoché non ne hanno notificato l'accettazione.

3. Sin dall'adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copia della modifica al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l'entrata in vigore della modifica.

*Articolo 63***Disposizioni supplementari e transitorie**

1. Il presente accordo è considerato sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1986.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non sia specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non vengano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il sedici luglio millenovecentonovantatre.

I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

ALLEGATI
ALLEGATO A

Esportazioni di cacao (a) calcolate ai fini dell'articolo 56 (Entrata in vigore)

Paese (b)		1989/1990	1990/1991	1991/1992	Media su tre anni 1989/1990-1991/1992	
					(in migliaia di tonnellate)	Quota
Costa d'Avorio	m	736,4	803,9	729,5	756,60	35,37 %
Ghana	m	254,5	265,1	284,8	268,13	12,54 %
Brasile	m	270,0	277,9	220,2	256,03	11,97 %
Malaysia		226,0	211,2	211,2	216,13	10,10 %
Nigeria	m	142,8	147,2	105,5	131,83	6,16 %
Indonesia		100,0	130,3	164,8	131,70	6,16 %
Camerun	m	123,1	109,1	106,8	113,00	5,28 %
Ecuador	m	105,1	102,1	80,9	96,03	4,49 %
Repubblica dominicana		53,3	37,1	43,4	44,60	2,09 %
Papua-Nuova Guinea	m	40,8	33,4	40,9	38,37	1,79 %
Colombia		9,4	10,1	8,6	9,37	0,44 %
Venezuela	m	8,4	10,0	7,7	8,70	0,41 %
Sierra Leone	m	5,3	13,4	7,3	8,67	0,41 %
Togo	m	6,1	9,3	8,0	7,80	0,36 %
Messico	m	8,0	1,6	11,9	7,17	0,34 %
Perù		4,8	5,2	6,4	5,47	0,26 %
Guinea Equatoriale		7,6	5,2	3,5	5,43	0,25 %
Isole Salomone		3,6	4,1	3,5	3,73	0,17 %
Zaire		3,6	3,4	3,2	3,40	0,16 %
São Tomé e Príncipe		2,8	2,6	2,6	2,67	0,12 %
Madagascar		2,5	2,5	2,9	2,63	0,12 %
Haiti	m	2,8	1,9	2,6	2,43	0,11 %
Honduras		2,0	3,0	2,3	2,43	0,11 %
Liberia		4,5	2,0	0,5	2,33	0,11 %
Vanuatu		2,2	2,2	2,3	2,23	0,10 %
Repubblica Unita di Tanzania		2,0	2,5	2,0	2,17	0,10 %
Costa Rica		2,9	1,2	1,2	1,77	0,08 %
Giamaica	m	1,3	1,3	1,8	1,47	0,07 %
Gabon	m	1,6	1,4	1,4	1,47	0,07 %
Trinidad e Tobago	m	1,4	1,2	0,9	1,17	0,05 %
Grenada	m	1,1	1,1	0,7	0,97	0,05 %
Bolivia		1,4	1,3	0,1	0,93	0,04 %
Congo		0,9	0,3	0,7	0,63	0,03 %
Uganda		0,2	0,6	0,6	0,47	0,02 %
Figi		0,3	0,2	0,3	0,27	0,01 %

Paese (b)		1989/1990	1990/1991	1991/1992	Media su tre anni 1989/1990-1991/1992	
					(in migliaia di tonnellate)	Quota
Samoa	m	0,5	—	—	0,17	0,01 %
Panama		0,3	0,1	0,1	0,17	0,01 %
Sri Lanka		0,1	0,2	—	0,10	—
Guatemala	m	0,1	-0,1	0,3	0,10	—
Nicaragua		0,1	0,1	—	0,07	—
Dominica		—	—	0,1	0,03	—
Suriname		0,1	—	—	0,03	—
TOTALE (c)		2 139,90	2 205,20	2 071,50	2 138,87	100,00 %

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, *Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao*, vol. XIX, N. 2 (marzo 1993).

(a) Media, per i tre anni 1989/1990-1991/1992, delle esportazioni *nette* di grani di cacao, più le esportazioni *nette* di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.

(b) Elenco limitato ai paesi che hanno esportato singolarmente una media di almeno 10 tonnellate di cacao nel triennio 1989/1990-1991/1992, in base alle informazioni di cui dispone il segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.

(c) Dato che si tratta di cifre arrotondate, la loro somma non corrisponde necessariamente ai totali indicati.

m Membro dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 (come prorogato) al 22 giugno 1993.

— Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

ALLEGATO B

Importazioni di cacao (a) calcolate ai fini dell'articolo 56 (Entrata in vigore)

Paese o territorio (b)		1989/1990	1990/1991	1991/1992	Media su tre anni 1989/1990-1991/1992	
					(in migliaia di tonnellate)	Quota
Stati Uniti d'America		612,2	602,0	679,1	631,10	23,74 %
Germania (c)	m	376,7	409,2	402,3	396,07	14,90 %
Paesi Bassi	m	313,5	327,9	268,0	303,13	11,40 %
Regno Unito	m	189,9	214,7	228,0	210,87	7,93 %
Francia	m	165,0	187,0	183,7	178,57	6,72 %
Belgio/Lussemburgo	m	92,7	98,3	108,4	99,80	3,75 %
Italia	m	79,6	86,0	97,4	87,67	3,30 %
Giappone	m	79,9	84,7	79,0	81,20	3,05 %
Spagna	m	60,6	66,3	72,6	66,50	2,50 %
Singapore		77,3	46,5	59,6	61,13	2,30 %
Federazione russa (d)	m	86,2	70,2	14,6	57,00	2,14 %
Canada		52,1	51,2	58,7	54,00	2,03 %
Svizzera	m	44,1	43,9	45,8	44,60	1,68 %
Australia		33,3	33,3	35,1	33,90	1,28 %
Polonia		23,3	31,0	28,6	27,63	1,04 %
Austria		25,5	27,3	25,6	26,13	0,98 %
Cina		19,2	28,6	30,4	26,07	0,98 %
Argentina		9,0	26,3	27,5	20,93	0,79 %
Irlanda	m	18,7	17,0	20,3	18,67	0,70 %
Svezia	m	18,0	19,2	17,1	18,10	0,68 %
Ungheria	m	14,5	16,1	11,5	14,03	0,53 %
Iugoslavia	m	11,3	15,3	15,4	14,00	0,53 %
Repubblica di Corea		11,2	13,1	12,6	12,30	0,46 %
Sudafrica		11,9	12,5	10,8	11,73	0,44 %
Turchia		9,6	12,1	13,1	11,60	0,44 %
Grecia	m	13,3	11,8	9,0	11,37	0,43 %
Repubblica ceca (e)		8,2	10,9	13,1	10,73	0,40 %
Norvegia	m	9,4	9,3	9,7	9,47	0,36 %
Filippine (f)		10,2	10,7	6,9	9,27	0,35 %
Finlandia	m	8,7	8,1	8,9	8,57	0,32 %
Danimarca	m	7,3	9,0	8,3	8,20	0,31 %
Romania		7,7	7,0	6,9	7,20	0,27 %
Nuova Zelanda		6,4	8,2	5,6	6,73	0,25 %
Israele		5,0	6,8	6,0	5,93	0,22 %
Tailandia		4,6	6,3	6,4	5,77	0,22 %

Paese o territorio (b)		1989/1990	1990/1991	1991/1992	Media su tre anni 1989/1990-1991/1992		
		(in migliaia di tonnellate)				Quota	
Cile		4,0	6,4	6,5	5,63	0,21 %	
Repubblica slovacca (e)		4,1	5,4	6,6	5,37	0,20 %	
Portogallo	m	4,0	5,8	5,6	5,13	0,19 %	
Bulgaria	m	5,2	4,8	4,1	4,70	0,18 %	
Egitto		0,5	4,8	4,4	3,23	0,12 %	
Uruguay		1,9	3,2	2,7	2,60	0,10 %	
Repubblica araba siriana		1,6	2,3	3,1	2,33	0,09 %	
Kenia		1,3	1,2	1,0	1,17	0,04 %	
Algeria		1,1	1,5	0,8	1,13	0,04 %	
Tunisia		0,8	1,1	1,4	1,10	0,04 %	
Marocco		0,8	0,8	1,4	1,00	0,04 %	
Iran, Repubblica islamica dell'		0,9	0,4	1,3	0,87	0,03 %	
Hong Kong		0,6	0,4	1,4	0,80	0,03 %	
Arabia Saudita		0,4	0,7	1,2	0,77	0,03 %	
Islanda		0,7	0,6	0,7	0,67	0,03 %	
Libano		0,4	1,0	0,6	0,67	0,03 %	
El Salvador		0,8	0,8	0,3	0,63	0,02 %	
Giordania		0,5	0,7	0,3	0,50	0,02 %	
Cipro		0,3	0,4	0,4	0,37	0,01 %	
Zimbabwe		0,1	0,2	0,6	0,30	0,01 %	
Irak		0,6	—	0,2	0,27	0,01 %	
India		-0,1	-0,1	0,9	0,23	0,01 %	
Jamahiriya araba libica		0,2	0,3	0,1	0,20	0,01 %	
Malta		0,1	0,1	0,1	0,10	—	
Altre ex Repubbliche sovietiche (d)		47,6	22,4	16,8	28,93	1,09 %	
TOTALE (g)		2 594,5	2 693,0	2 688,5	2 658,67	100,00 %	

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, *Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao*, vol. XIX, N. 2 (marzo 1993) e stime del segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.

- (a) Media, per i tre anni 1989/1990-1991/1992, delle importazioni *nette* di grani di cacao, più le esportazioni *lorde* di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.
- (b) Elenco limitato ai paesi che hanno importato singolarmente una media di almeno 10 tonnellate di cacao nel triennio 1989/1990-1991/1992, in base alle informazioni di cui dispone il segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.
- (c) Statistiche corrispondenti alle importazioni cumulate dell'ex Repubblica federale di Germania e dell'ex Repubblica democratica tedesca, adeguate in funzione delle stime relative al commercio interno.
- (d) Per la Federazione russa, stime provvisorie stabilite in base ai dati forniti dalla delegazione russa. Per le «altre ex Repubbliche sovietiche», le cifre corrispondenti alla Federazione russa sono state sottratte dai totali per l'ex URSS.
- (e) Stime provvisorie stabilite in base alle statistiche per l'ex Cecoslovacchia. Gli importi sono stati divisi tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca secondo la seguente proporzione: 2 a 1 a favore della prima.
- (f) Anche le Filippine possono essere considerate un paese esportatore.
- (g) Dato che si tratta di cifre arrotondate, la loro somma non corrisponde necessariamente ai totali indicati.
- m Membro dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 (come prorogato) al 22 giugno 1993.
- Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

ALLEGATO C

Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)

Costa Rica	Saint Lucia
Dominica	Saint Vincent e Grenadine
Ecuador	Samoa
Grenada	São Tomé e Príncipe
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Suriname
Madagascar	Trinidad e Tobago
Panama	Venezuela
Papua-Nuova Guinea	
